



COMUNE DI MIRA – Città Metropolitana di Venezia
*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria*

COMUNE DI MIRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA)

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 816-836)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.del



INDICE

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Art. 4 - Norme di riferimento
- Art. 5 - Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 7 - Istruttoria
- Art. 8 - Conclusione del procedimento
- Art. 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 11 - Principali obblighi del concessionario
- Art. 12 - Revoca e modifica. Rinuncia
- Art. 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 14 - Altre cause di decadenza
- Art. 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Art. 16 - Subentro
- Art. 17 – Rinnovo
- Art. 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art. 19- Oggetto del canone
- Art. 20 - Ambito di applicazione del canone
- Art. 21 – Soggetto passivo
- Art. 22 – Soggetto attivo
- Art. 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone
- Art. 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Art. 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa
- Art. 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona
- Art. 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità



COMUNE DI MIRA – Città Metropolitana di Venezia
*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria*

- Art. 28 - Riduzioni e Maggiorazioni
- Art. 29 – Esenzioni
- Art. 30 - Termini per il versamento del canone
- Art. 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Art. 32 - Maggiorazioni ed indennità
- Art. 33 – Rateazioni
- Art. 34 – Rimborsi
- Art. 35 – Mercati
- Art. 36 – Contenzioso
- Art. 37 - Trattamento dei dati personali

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 38 – Gestione del servizio
- Art. 39 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici
- Art. 40 - Canone sul servizio affissioni
- Art. 41 – Tariffe e maggiorazioni
- Art. 42 – Riduzione del canone
- Art. 43 – Esenzione del canone
- Art. 44 – Numerazione impianti
- Art. 45 - Modalità per il servizio affissioni
- Art. 46 - Vigilanza sanzioni amministrative

PARTE QUARTA
DISCIPLINA TRANSITORIA

- Art. 47 – Norme transitorie
- Art. 48 – Entrata in vigore

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Mira nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni annuali o giornaliere di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti;
3. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - veicoli di trasporto pubblico con licenza/autorizzazione rilasciata dal Comune;
 - altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale
4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

6. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
7. Per le concessioni/autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la comunicazione nei casi in cui è consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche.

Articolo 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.
7. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda, fatto salvo l'assegnazione dei posteggi liberi in concessione decennale nei mercati e nelle fiere o per le attività istituzionalmente rilevanti. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione ad occupare lo spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
8. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.

Articolo 4 - Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con Delibera del C.C. n. 4 del 25/1/2010 all'interno del quale sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c. l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e. la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f. l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
 - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
 - che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica e le disposizioni rego-

lamentari stabilite col Regolamento Plateatici approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2019;

4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è richiesta;
 - f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
6. Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche un'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione all'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione

Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a sessanta giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 – Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o dell'esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8 - Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una propo-

sta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a. pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b. pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c. rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d. versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e. pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita, di norma, entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.
4. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.

Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione delle generalità del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a. l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b. la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c. la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e. gli adempimenti e gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f. l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione delle generalità del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a. l'ubicazione del mezzo;
 - b. la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;

- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d. la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f. l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
 4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
 5. In tutti i casi, le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
 6. I titolari di concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Articolo 11 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
3. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
4. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
8. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione

(D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

9. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità ed edilizio.
10. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12 - Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, l'installazione o esposizione pubblicitaria, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni giornaliere già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a. violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni/obblighi contenuti nel provvedimento amministrativo;

- b. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - c. revoca, annullamento o perdita di efficacia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - d. violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - e. la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - f. vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - g. il provvedimento non venga ritirato/acquisito/scaricato (a seconda della modalità di rilascio) dal richiedente e versato il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - h. l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 3 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.
2. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.
 3. La pronuncia di decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:
 - in caso di omesso o parziale pagamento del canone alle scadenze stabilite;
 - in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
 4. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione annuali o giornaliere del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, inoltrando all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
5. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a presentare, oltre a quanto indicato nel comma 2° del presente articolo, anche copia che attesti il pagamento del canone per l'anno solare in corso. Il mancato pagamento del canone è presupposto ostativo al fine del rilascio della nuova concessione per subentro.
6. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Articolo 17 – Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento del canone della precedente concessione o autorizzazione ovvero del canone osap o dell'imposta di pubblicità da parte dei soggetti richiedenti. Il mancato pagamento suddetto costituisce motivo di diniego al rinnovo.
3. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
4. Il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione ai fini della determinazione del canone.
5. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio competente della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
6. E' esclusa la possibilità di un rinnovo tacito.

Articolo 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che

siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21 - Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Mira.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Mira ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Mira alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 38.553 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato A), relativo alle esposizioni pubblicitarie e all'allegato B), relativo alle occupazioni;
 - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.

3. Nel caso l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie ai fini dell'applicazione del canone si farà riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprasuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza/autorizzazione di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere giornaliero, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifi-

ca fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni giornaliere di suolo pubblico il canone si applica in relazione alla tariffa giornaliera.
9. Per le occupazioni giornaliere di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni giornaliere poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

12. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 10,00.

Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 4 categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - DUE ZONE
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
STRISCIONI ZONA 1
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ

DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2
STRISCIONI ZONA 2
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 28 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
- a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - e) Per le occupazioni giornaliere effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni e venditori ambulanti, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'80%;
 - f) Per le occupazioni giornaliere realizzate da attività commerciali e pubblici esercizi, è prevista una riduzione del 50%;
 - g) Per le occupazioni giornaliere realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, è prevista una riduzione del 75%;
 - h) Per le occupazioni giornaliere poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
 - i) Per le occupazioni giornaliere realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
 - j) Per le occupazioni giornaliere realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;

- k) Per le occupazioni giornaliere aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
 - l) Per le occupazioni giornaliere di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
 - m) Per le occupazioni giornaliere effettuate in un'unica giornata e di durata fino a 12 ore, si applica una riduzione del 30%.**
2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Articolo 29 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) le occupazioni realizzate con passi carrabili comprese quelle autorizzate con cartello;
 - h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
 - i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
 - j) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;

- k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;
- m) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 12 ore;
- n) Il canone non è dovuto per le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato.
- o) Il canone non è inoltre applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, tettoie e simili infissi di carattere stabile, griglie e intercapedini, nonché per le tende solari o simili fisse o retrattili.
- p) le occupazioni realizzate da associazioni onlus iscritte nei registri regionali per attività di raccolta fondi per finalità di assistenza e di ricerca;
- q) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
- r) le occupazioni permanenti con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi escluse le occupazioni effettuate dalle società erogatrici dei servizi stessi;
- s) le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi ed artistici, con soste non superiori a 2 ore;
- t) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- u) le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 3 comma 25 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- v) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 12 ore;
- w) le occupazioni effettuate durante manifestazioni a carattere culturale, sociale, religioso, sportivo, ricreativo, scolastico o del tempo libero, alle quali l'Amministrazione, con provvedimento espresso, conceda il patrocinio;
- x) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni sportive o iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda i 16 metri quadrati;
- y) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative promosse da organizzazioni, enti, comitati o movimenti non aventi scopo di lucro, anche consistenti in attività commerciali, purché strumentali al raggiungimento di scopi sociali, culturali, umanitari, di ricerca scientifica, di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, ed in generale di carattere filantropico, purché di durata non superiore a 15 ore;
- z) le occupazioni realizzate ai fini del perseguimento del servizio pubblico di raccolta rifiuti (quali ad esempio nel caso di raccolta rifiuti "porta a porta" la collocazione su suolo pubblico di cassonetti per la raccolta di rifiuti solamente a condizione che, accertato dai competenti uffici comunali, non sia possibile individuare appositi spazi all'interno delle aree private), purché regolarmente autorizzate ai sensi del presente regolamento;
- aa) occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli

soggetti danneggiati. L'obbligo della richiesta e del rilascio di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.

- bb) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - cc) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - dd) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - ee) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - ff) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - gg) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - hh) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - ii) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - jj) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
2. L'obbligo della richiesta e del rilascio di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico sia esente da canone.

Articolo 30 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero

entro le scadenze delle rate di cui al comma 7. Qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione sia fissato in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, i versamenti aventi scadenza il 31 gennaio, dovranno essere effettuati entro il mese solare successivo a quello entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato.

3bis. Per la pubblicità annuale di cui all'art. 5 comma 9 del presente Regolamento (locandine; pubblicità su autoveicoli; tutte le esposizioni pubblicitarie che, ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative, non necessitano di autorizzazione amministrativa), è possibile comunicare, entro il termine di pagamento dell'anno in corso, l'avvenuta rimozione dell'esposizione al 31/12 dell'anno precedente. Per la pubblicità annuale soggetta ad acquisizione di preventiva autorizzazione si applica quanto previsto dall'art.12.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.

8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere giornaliero, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. **Qualora l'importo dovesse essere superiore ad € 250,00, è consentita la possibilità di pagare il canone in due rate di uguale importo da versare prima dell'inizio dell'occupazione e al termine dell'occupazione stessa.**

Articolo 31 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del **10%**. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. **Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.**

Articolo 32 - Maggiorazioni ed indennità

- 1.** L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
- 1bis.** **Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.**

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
5. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 17,00 di solo canone.

Articolo 33 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) oltre euro 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 34 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

Articolo 35 - Mercati

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 36 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38 - Gestione del servizio

1. Il Comune di Mira mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Mira garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato C).

Articolo 39 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 18 per ogni 1.000 abitanti.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato C) al presente regolamento.
3. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa il 20% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa il 75% della superficie disponibile.
5. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal piano delle pubbliche affissioni ed è pari a circa il 5% della superficie disponibile.

Articolo 40 - Canone sul servizio affissioni

1. Il canone per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. Il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 41 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato C).
3. La misura del canone da applicare per manifesti di superficie superiore ad 1 mq è maggiorata

del 50%

Articolo 42 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari.

Articolo 43 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti posti in essere dai soggetti di cui all'art.1 della L.R. Veneto n.34/2014.

Articolo 44 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 45 - Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere conse-

gnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

PARTE QUARTA
DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47 - Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 29/2/2000 e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. 32 approvata dalla Giunta Comunale in data 05/03/2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 22/12/2015, nonché la delibera tariffaria n. 25 approvata dalla Giunta Comunale in data 28/2/2017, confermate sino al 2020, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.
5. **Il termine di cui al precedente comma, si intende prorogato di ulteriori 2 anni.**

Articolo 48 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1/1/2024**.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Comune	Toponimo	Descrizione	Numero	Categoria Strada
MIRA	VIA	CALTANA C.S.		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	NAZIONALE		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	MINZONI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	RIVIERA	TRENTIN		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	MOCENIGO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	S.MARCO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	LANZA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	DELLE PORTE		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	GRIMANI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	CORNER		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	BOLOGNA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	MODENA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	ASTI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	GRANZO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	F.LLI ROSSELLI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	GARIBALDI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	TOTI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	FOSCOLO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	BATTISTI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	CONFALONIERI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	DELLA SEGHERIA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	NARITTI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	GRAMSCI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	CHIESA DAMIANO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	CORRIDONI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	ALFIERI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	MION		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	ALIGHIERI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	GIOVANNI XXIII C.S.		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	AMENDOLA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	ALBINONI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	BARACCA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	VENEZIA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	CALVI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	CIMITERO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	CITTA' GIARDINO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	CONTARINI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	CURIEL		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	FILZI		CATEGORIA SPECIALE

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

Comune	Toponimo	Descrizione	Numero	Categoria Strada
MIRA	VIA	FASOLATO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	LAGO S. CROCE		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	LIVENZA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	MENOTTI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	MONTESELLA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	LARGO	MARCELLO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	RISCOSSA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	PARMA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	PIEMONTE		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	PIAZZA	X MARTIRI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	SAURO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	S. LUCA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	TOMAS		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	RISATO BELLIN		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	VENETO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	MONTE FUMO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	UDINE		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	PIAZZA	MERCATO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	RIVIERA	SAN PIETRO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	SABBIONA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	LAGO D'ISEO		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	LAGO DI MISURINA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	LAGO DI BRAIS		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	RIVIERA	MATTEOTTI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	PIAZZA	IX MARTIRI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA	MARCONI		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	PIAZZA	VECCHIA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	PIAZZA	MALCONTENTA		CATEGORIA SPECIALE
MIRA	VIA/RIVIERA/PIAZZA/LARCO	TUTTE LE RIMANENTI VIE NON PRESENTI NELL'ELENCO SOPRA ESPOSTO		CATEGORIA NORMALE

Allegato sub B) al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione/autorizzazione delle occupazioni –
 Approvato con deliberazione di CC. N° del

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI		
VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
CAMPO CALCIO GAMBARARE		4
CAMPO SPORTIVO MARANO		3
CAMPO SPORTIVO MIRA		2
CAMPO SPORTIVO ORIAGO		2
GIARDINI (EX CASERMA CARABINIERI ORIAGO)		2
GIARDINI SABBIONA		2
PARCO CADORE		2
PIAZZA FRANCESCO MARCO VEDOA'	tutta	2
PIAZZA S. NICOLO'	tutta	1
STADIO VALMARANA		2
STAZIONE MARANO		3
STAZIONE MIRA BUSE		2
STAZIONE ORIAGO		2
VIA ABRUZZI (VICOLO)	tutta	2
VIA ADIGE	tutta	2
VIA AGAZZI	tutta	3
VIA AGNESI	tutta	3
VIA AGNOLETTO F.LLI	tutta	2
VIA ALBERONI	tutta	2
VIA ALBERTI L.B.	tutta	2
VIA ALBINONI	tutta	2
VIA ALDO MORO	tutta	2
VIA ALFIERI	tutta	1
VIA AMALFI	tutta	2
VIA AMENDOLA	tutta	2
VIA ANCONA	tutta	4
VIA ANTONELLO DA MESSINA	tutta	3
VIA AOSTA	tutta	2
VIA AQUILA(L')	tutta	4
VIA ARG. DX IDROVIA	tutta (ZONE SPARSE)	4
VIA ARG. DX. C. TAGLIO	dall'1 all'85 numeraz. unica	2
VIA ARG. DX. C. TAGLIO	dal 94 al 98 pari - dal 100 al 144 - dal 154 alla fine numeraz. unica	3
VIA ARG. DX. C. TAGLIO	dall'86 al 87/A numeraz. unica	4
VIA ARG. DX. C. TAGLIO	dall'87 al 93 numeraz. unica	4
VIA ARG. DX. C. TAGLIO	dal 99 al 99/a - dal 144/a al 153	4
VIA ARG. DX. NOV.	dall'1 al 72 numeraz. unica	2
VIA ARG. DX. NOV.	dal 72/h all'82	3
VIA ARG. DX. NOV.	dall'83 alla fine	4
VIA ARG. SX IDROVIA	tutta	4
VIA ARG. SX. NOV.	dal n° 1 al n° 78 unica	2
VIA ARG. SX. NOV.	dall'80/a al 104	3
VIA ARG. SX. NOV.	dal 105 al 106	4
VIA ARG. SX. NOV.	dal 79 all'80	4

Protocollo 0012038 del 12-03-2024

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA ASTI	tutta	2
VIA AVOGADRO	tutta	3
VIA AZALEE (DELLE)	tutta	2
VIA BACCHIN MAURIZIO	tutta	3
VIA BACCINI	tutta	3
VIA BANDIERA F.LLI	tutta	2
VIA BARACCA	tutta	2
VIA BASILICATA	tutta	2
VIA BASSA GAMBARARE	tutti i dispari e pari dal n° 2 al 4 e dal 6 alla fine	3
VIA BASSA GAMBARARE	fra i numeri 4 e 6 pari	4
VIA BASTIE	dal 2 al 4 pari - dall'1 al 5 d dispari dal - 4 b al 68 g pari dal 70 a al 74 pari	3
VIA BASTIE	dal 90 al 116/b pari dal 37/d al 107 dispari	4
VIA BASTIE	numeri 4 a - 70 - dal 76 all'88 pari - dal 118 alla fine pari - dal 7 al 37 \c dispari - dal 109 alla fine dispari	4
VIA BASTIE INTERNE	dall'11 al 30 unica	4
VIA BASTIE INTERNE	dall'1 al 10 unica - dal 31 al 64 unica	4
VIA BASTIETTE	dall'1 all'1 \f	3
VIA BASTIETTE	dal 2 alla fine pari - dal 3 alla fine dispari	4
VIA BATTISTI	tutta	2
VIA BELLINI	tutta	3
VIA BERGAMO (VICOLO)	tutta	2
VIA BERNINI	tutta	2
VIA BETULLE (DELLE)	tutta	2
VIA BOITO	tutta	3
VIA BOLDANI (Pr)	dal 2 al 22 pari - 30 alla fine - dall'1 al 53 dispari - dall'87 alla fine dispari	2
VIA BOLDANI (Pr)	dal 24 al 28 pari	4
VIA BOLOGNA	tutta	2
VIA BOLZANO	tutti i numeri pari	2
VIA BOLZANO	tutti i numeri dispari	4
VIA BORROMINI	tutta	2
VIA BOSCHINI	tutta	3
VIA BOSCO (DEL)	tutta	3
VIA BOSCO PICCOLO (RIVIERA)	dall' 1 al 96/B	2
VIA BOSCO PICCOLO (RIVIERA)	dal 97 AL 119	3
VIA BOTTE	dall'inizio al 60 e pari - dall'1 al 7 \g dispari - dal 21 \c al 47 dispari	2
VIA BOTTE	dal 62 alla fine pari - dal 49 alla fine dispari	4
VIA BOTTE	tra il 60/e e il 62 pari - dal 9 al 21 \b dispari - tra il 47 e il 49 dispari	4
VIA BOTTICELLI	tutta	3
VIA BRETELLE	dall'1 al 9 unica - dal 10 al 51 unica	2
VIA BRETELLE	dal 61 alla fine dispari - dal 60 alla fine pari	3
VIA BRETELLE	tra il 9 e il 10 unica - dal 52 al 59 unica	4
VIA BRIANZA	numeri 3 e 5	2

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA BRIANZA	tutta escluso il 3 il 5	4
VIA BUCINTORO (DEL)	tutta	2
VIA BURANO	tutta	2
VIA BUSE	tutta	2
VIA CA' BALLETO	tutta	4
VIA CA' BALLO	tutta	4
VIA CA' BERTI	tutti i pari e dispari dall'1 AL 13	4
VIA CA' BERTI	numeri dispari dal 15 alla fine	4
VIA CA' GRIGOLO	dal 2 al 10 pari - dall'1 al 3\ a dispari	3
VIA CA' GRIGOLO	dal 12 alla fine - dal 5 alla fine	4
VIA CA' MOLIN	tutta	4
VIA CA' NOGARA	dal 22 alla fine pari	4
VIA CA' NOGARA	dal 2 al 20 pari - tutti i dispari	4
VIA CA' NOVA	tutta	4
VIA CA' RUBALDI	dal 2 al 36/C pari - dall'1 al 3/b - dispari	2
VIA CA' RUBALDI	pari dal 38 alla fine- dispari da 7 al 19\ c dispari - dal 21\ b alla fine dispari	3
VIA CA' RUBALDI	dal 5 al 5\ e dispari - dal 21 al 21\ a	4
VIA CA' SABBADIN	dal 2 al 18 pari - dall'1 al 9 dispari	3
VIA CA' SABBADIN	dal 20 alla fine pari - dall'11 alla fine dispari	4
VIA CA' TREVISAN	tutta	3
VIA CABOTO	tutta	3
VIA CACCIATORI	tutta	4
VIA CADORE	tutta	2
VIA CAGLIARI	tutta	2
VIA CAIROLI F.LLI	tutta	2
VIA CALABRIA	tutta	2
VIA CALLESELLE DI ORIAGO	dall'1 al 147dispari e dal 2 al 124\ c pari	2
VIA CALLESELLE DI ORIAGO	dal 159 alla fine dispari e pari dal 130 alla fine	3
VIA CALLESELLE DI ORIAGO	dal 149 al 157 dispari - dal 126 al 128\ b pari	4
VIA CALLESELLE DI SAN PIETRO	dal 2 al 28 pari - dal 28\ b alla fine pari - dall'1 al 33 dispari - dal 35 alla fine	2
VIA CALLESELLE DI SAN PIETRO	numeri28\ a e 33\ b	4
VIA CALLIDO	tutta	3
VIA CALTANA	dal 2 al 118 pari - dal 148 alla fine pari - dall'1 al 131dispari	2
VIA CALTANA	dal 120 al 146 - dal 133 alla fine dispari	4
VIA CALVI	tutta	2
VIA CAMOSCIO (DEL)	tutti i pari - dall'1 al 23\ b dispari	3
VIA CAMOSCIO (DEL)	dal 25 alla fine dispari	4
VIA CAMPANIA	tutta	2
VIA CAMPI (DEI)	dal 2 al 14 pari - dal 26 alla fine pari - dall'1 alla fine dispari	3
VIA CAMPI (DEI)	dal 16 al 24 pari	4
VIA CANALE SARESINA	tutta	4
VIA CAPITELLO ALBRIZZI	tutta	2
VIA CAPITELLO NASON	dal 2 al 6 pari e tutti i dispari	3

Protocollo 0012038 del 12-03-2024

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA CAPITELLO NASON	dall'8 al 14 pari	4
VIA CAPRIOLO (DEL)	tutta	4
VIA CAPUANA	tutta	2
VIA CARABINIERI (VICOLO)	tutta	2
VIA CARDUCCI	tutta	2
VIA CARNIA	tutta	2
VIA CARRIERA R.	tutta	3
VIA CHIESA D.	tutta	2
VIA CHIESA GAMBARARE	dal 2 al 70\c -70\c al 94\c pari - dall'1 al 11\L dispari	2
VIA CHIESA GAMBARARE	dal 96\b alla fine pari - dal 13 alla fine disprari	3
VIA CHIESA GAMBARARE	numeri 70\d - 96 - 96\c e 11 m	4
VIA CHIETI	tutta	4
VIA CICLAMINI (DEI)	tutta	2
VIA CIGNO (DEL)	6\c	4
VIA CIGNO (DEL)	dall'1 al 6 unica - dal 7 alla fine	4
VIA CIMITERO (DEL)	tutta	2
VIA CITTA' GIARDINO	tutta	2
VIA CITTADELLA	tutta	4
VIA COL DI LANA	tutta	2
VIA COLOMBARA	tutta	2
VIA COLOMBO	tutta	3
VIA COMMERCANTI (VICOLO DEI)	dal 2 al 2 g pari dall'1 alla fine dispari	2
VIA COMMERCANTI (VICOLO DEI)	dal 4 alla fine pari	4
VIA CONEGLIANO	tutta	4
VIA CONFALONIERI	tutta	2
VIA CONFINE MIRA	dall'1 al 43 unica	2
VIA CONFINE MIRA	dal 48\c al 52 unica - dal 54\c al 55 unica	3
VIA CONFINE MIRA	dal 44 al 48 unica - dal 53 al 54 unica - dal 57 alla fine unica	4
VIA CONTARINI	tutta	2
VIA CORNER	tutta	2
VIA CORRIDONI	tutta	2
VIA COSTA	tutta	2
VIA CURANO (DEL)	dal 2 al 30 pari dall'1 al 13 dispari	4
VIA CURANO (DEL)	dal 32 alla fine pari - dal 15 alla fine dispari	4
VIA CURIEL	tutta	2
VIA DA MAIANO	dal 2 al 42\c pari - dal 46 alla fine pari - tutti i dispari	2
VIA DA MAIANO	numeri tra 42\c e 46 pari	4
VIA DA VINCI LEONARDO	tutta	3
VIA D'ABANO PIETRO	tutta	2
VIA D'ACQUAPENDENTE	tutta	2
VIA DAINO (DEL)	tutta	3
VIA DALMAZIA	tutta	2
VIA DANTE	tutta	2
VIA DE NICOLA	tutta	2
VIA DEL CASTAGNO ANDREA	tutta	3
VIA DEL LAVORO	tutta	4

Protocollo 0012038 del 12-03-2024

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA DELEDDA	tutta	3
VIA DELLA BARENA	tutta	4
VIA DELLA QUERCIA J.	tutta	3
VIA DELLE BELLE O CENTO GOMBINE	tutta	3
VIA DELLE PRIMULE	tutta	2
VIA DELL'ORSO BRUNO	tutta	3
VIA DI VITTORIO	tutta	2
VIA DOMENICO VENEZIANO	tutta	3
VIA DONATELLO	tutta	3
VIA DONNIZETTI	tutta	2
VIA EMILIA	tutta	2
VIA EMMA CIARDI	tutta	3
VIA ESTE	tutta	2
VIA FAGIANI (DEI)	tutta	3
VIA FASOLATO	tutta	2
VIA FERMI	tutta	2
VIA FERRARA	tutta	2
VIA FERROVIA (DELLA)	tutta	2
VIA FILZI	tutta	2
VIA FIORI (BORGO DEI)	tutta	2
VIA FIRENZE	tutta	2
VIA FIUME	tutta	2
VIA FOGAZZARO	tutta	2
VIA FONTANA MIRA	tutta	2
VIA FORLI'	tutta	2
VIA FORNACE	tutta	2
VIA FORTE POERIO	tutta	2
VIA FOSCARA	dal 2 all' 8 pari dall'1 al 5 dispari	3
VIA FOSCARA	dal 10 alla fine pari - dal 7 alla fine dispari	4
VIA FOSCOLO	tutta	2
VIA FOSSA DONNE	dal 31 al 45 dispari	4
VIA FOSSA DONNE	dal 2 al 6\`a pari - dall'1 al 7\`a dispari -	4
VIA FOSSA DONNE	dal 22 alla fine pari - dall'81 al 97 dispari - dal 101 alla fine dispari	4
VIA FOSSA DONNE	dal 6\`b al 20 pari - dal 7\`b al 29 dispari - dal 47 al 79 dispari - 99 dispari	4
VIA FRIULI	tutta	2
VIA FUSINATO	numeri 2 - 1 - 3 - 5	4
VIA FUSINATO	dal 7 all'11 dispari	4
VIA GALILEO GALILEI	tutta	3
VIA GALVANI	tutta	3
VIA GARDENIE (DELLE)	tutta	2
VIA GARIBALDI	tutta	2
VIA GAROFANI (DEI)	tutti i pari e dall'1 al 25 dispari	2
VIA GAROFANI (DEI)	dal 27 alla fine dispari	4
VIA GENOVA	tutta	2
VIA GERANI (DEI)	tutta	2

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA GHEBBA	tutta	2
VIA GIARE	da 111 a 183\`a dispari da 120\`b a 138\`d pari - da 142 a 160 pari	4
VIA GIARE	da 164 a 168 pari - - da 187 a 191 dispari	4
VIA GIARE	numeri 140-162- dal 170 alla fine pari - dal 183\`d al 185 dispari - dal 193 alla fine dispari	4
VIA GINESTRE (DELLE)	tutta	4
VIA GIOVANNI XXIII	(prov.le) numeri pari: dal 16 alla fine - numeri dispari dal 55 alla fine	2
VIA GIOVANNI XXIII	numeri pari: dal 2 al 6\`c - numeri dispari dall'1 al 7 - dall'11c al 15\`a	3
VIA GIOVANNI XXIII	numeri pari dal 6\`d al 14 - numeri dispari dal 9 all'11 - dal 15\`b al 53	4
VIA GLICINE (DELLA)	tutta	4
VIA GORIZIA	tutta	2
VIA GRAMSCI	tutta	1
VIA GRANZO (DON)	tutta	2
VIA GRIMANI	tutta	2
VIA GUGLIELMO DA SALICETO	tutta	2
VIA INTERNO (VICOLO)	tutta	2
VIA ISARCO	tutta	2
VIA ISONZO	tutta	2
VIA ISTRIA	tutta	2
VIA LABRIOLA	tutta	2
VIA LAGO DEL MIS	tutta	3
VIA LAGO DEL VAJONT	tutta	2
VIA LAGO DI ALBANO	tutta	2
VIA LAGO DI ALLEGHE	tutta	2
VIA LAGO DI BOLSENA	tutta	3
VIA LAGO DI BRACCIANO	tutta	2
VIA LAGO DI BRAIES	tutta	2
VIA LAGO DI CANDIA	pari 2 al 16	2
VIA LAGO DI CANDIA	dal 34 alla fine pari	3
VIA LAGO DI CANDIA	tutti i dispari e pari dal 18 al 32	4
VIA LAGO DI COMO	tutta	2
VIA LAGO DI CORBARA	tutta	3
VIA LAGO DI GARDA	tutta	2
VIA LAGO DI ISEO	tutta	2
VIA LAGO DI LECCO	tutta	2
VIA LAGO DI LEVICO	tutta	2
VIA LAGO DI LUGANO	tutta	2
VIA LAGO DI MISURINA	tutta	2
VIA LAGO DI MOLVENO	tutta	2
VIA LAGO DI NEMI	tutta	3
VIA LAGO DI S. CROCE	tutta	2
VIA LAGO DI VARANO	tutta	2
VIA LAGO DI VICO	tutta	3
VIA LAGO MAGGIORE	tutta	2
VIA LAGO TRASIMENTO	tutta	2

Protocollo 0012038 del 12-03-2024

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA LAGO VITTORIA	tutta	2
VIA LANZA	tutta	2
VIA LARICI (DEI)	tutta	2
VIA LAZIO	tutta	2
VIA LEOPARDI	tutta	2
VIA LEPANTO	tutta	2
VIA LEPRE (DELLA)	dal 2 al 2\c pari - dall'1 al 5 dispari	4
VIA LEPRE (DELLA)	dal 4 alla fine pari - dal 5\a alla fine dispari	4
VIA LIGURIA	tutta	2
VIA LIVENZA	tutta	2
VIA LIVORNO	tutta	2
VIA LOMBARDIA	tutta	2
VIA LOMELLINA	tutta	2
VIA LUSORE	tutta	2
VIA MACERATA	dal 2 al 12 pari - tutti i dispari	4
VIA MACERATA	dal 14 alla fine pari -	4
VIA MAESTRI DEL LAVORO	tutta	4
VIA MALCANTON	tutta	3
VIA MALCONTENTA (PIAZZA)	tutta	2
VIA MALIBRAN (RIVIERA)	tutta	3
VIA MALPAGA	dal 2 al 48 pari - dall'1 al 31\b dispari	2
VIA MALPAGA	- dal 104 al 106 pari - dal 136 al 146 pari -dal 31\c al 57 dispari - dal 147 al 165 dispari - dal 197 al 213 dispari -	4
VIA MALPAGA	dal 50 all'84 pari - dall'86 al 98 pari - dal 75 al 145 dispari	4
VIA MALPAGA	numeri pari: 48\c - 84\h - dal 100 al 102c - dal 108 al 134\c - dal 148 alla fine - numeri dispari: dal 59 al 73 - dal 167 al 195 - dal 215 alla fine	4
VIA MALPIGHI	tutta	2
VIA MAMELI	tutta	2
VIA MANIN	tutta	2
VIA MANTEGNA	tutta	3
VIA MANZONI	tutta	2
VIA MAR ADRIATICO	tutta	2
VIA MAR EGEO	tutta	2
VIA MAR MEDITERRANEO	tutta	2
VIA MARCELLO BENEDETTO	tutta	2
VIA MARCHE	tutta	2
VIA MARCONI (RIVIERA)	dall'1 al 52 unica - dal 53 alla fine unica	2
VIA MARCONI (RIVIERA)	tra il 52 e il 53	4
VIA MARGHERITE (DELLE)	tutta	2
VIA MARINAI D'ITALIA	tutta	2
VIA MARMOLADA	tutta	2
VIA MAROSTICA	tutta	2
VIA MASCAGNI	tutta	2
VIA MATTEOTTI (BORGO)	tutta	1
VIA MATTEOTTI (RIVIERA)	tutta	2

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA MAZZINI	tutta	2
VIA MENOTTI	tutta	2
VIA MERCATO (PIAZZA)	tutta	2
VIA MEUCCI	tutta	3
VIA MIGLIOLI	tutta	2
VIA MILANO	tutta	2
VIA MIMOSE (DELLE)	tutta	4
VIA MINZONI (DON)	tutta	1
VIA MION	tutta	2
VIA MIRANESE (PR)	dall'1 al 35 unica	2
VIA MIRANESE (PR)	dal 67 al 105 unica	3
VIA MIRANESE (PR)	dal n° 36 al n° 66 unica	4
VIA MOCENIGO	tutta	2
VIA MODENA	tutta	2
VIA MOLINELLA	dal 2 al 14 pari - dall'1 al 5\ d dispari	2
VIA MOLINELLA	numeri pari 30 e dal 32 al 38 - numeri dispari dall'11 all'11\ a - dal 15 al 33\ b	3
VIA MOLINELLA	numeri pari: dal 16 al 28 - dal 40 alla fine - numeri dispari: dal 5\ e al 9\ d - 13 - dal 33\ c alla fine	4
VIA MOLINETTI	tutta	2
VIA MOLINO GIARE	numeri dispari: dall'1 al 9	3
VIA MOLINO GIARE	numeri dispari dall'11 alla fine e tutti i numeri pari	4
VIA MOLISE	tutta	2
VIA MONCENISIO	tutta	2
VIA MONFERRATO	tutta	4
VIA MONTE ADAMELLO	tutta	2
VIA MONTE ANTELAO	tutta	2
VIA MONTE BIANCO	tutta	2
VIA MONTE BIVERA	tutta	2
VIA MONTE CANIN	tutta	2
VIA MONTE CANTONE	tutta	2
VIA MONTE CATINO	tutta	2
VIA MONTE CAVALLO	tutta	2
VIA MONTE CENGIO	tutta	2
VIA MONTE CERVINO	tutta	2
VIA MONTE CESEN	tutta	2
VIA MONTE CIMONE	tutta	2
VIA MONTE CRISTALLO	tutta	2
VIA MONTE FUMO	tutta	2
VIA MONTE GRAPPA	tutta	2
VIA MONTE NERO	tutta	2
VIA MONTE PASCOLO	tutta	2
VIA MONTE PASUBIO	tutta	2
VIA MONTE PELMO	tutta	2
VIA MONTE PERALBA	tutta	2
VIA MONTE ROSA	tutta	2

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA MONTE ROSSO	tutta	2
VIA MONTE SOMMO	dal 2 al 18 pari e tutti i dispari	2
VIA MONTE SOMMO	dal 20 alla fine pari	4
VIA MONTE TINISA	tutta	3
VIA MONTE VENDA	tutta	2
VIA MONTELLO	tutta	2
VIA MONTESSORI	tutta	3
VIA MONVISO	tutta	2
VIA MOTTA (CALLE)	tutta	2
VIA MUGHETTI (DEI)	tutta	2
VIA MURATORI	tutta	3
VIA NARITTI	tutta	2
VIA NAZIONALE (ST)	dall'1 al 210 unica - dal 373 al 417 unica - dal 212 al 314 pari - dal 211 al 371 dispari	1
VIA NAZIONALE (ST)	numeri dal 418 al 425 unica, - dal 426 alla fine pari, dal 427 alla fine dispari	2
VIA NEGRI ADA	tutta	4
VIA NICOLO' DEI CONTI	tutta	4
VIA NIEVO	tutta	4
VIA NOVE MARTIRI (PIAZZA)	tutta	1
VIA OBERDAN	tutta	2
VIA OLMO DI SPINEA	dal 2 alla fine pari - dall'1 all'11 dispari	4
VIA OLMO DI SPINEA	dal 13 alla fine dispari	4
VIA ONARI	dal 2 al 2\`a pari - dal 2\`c al 10 pari - dall'1 al 3 dispari	3
VIA ONARI	numeri pari: 2\`b - dal 12 alla fine - numeri dispari dal 5 alla fine	4
VIA ORTONA	dall'1 al 19 unica	2
VIA ORTONA	dal 10 alla fine unica	4
VIA PACINOTTI	tutta	3
VIA PADOVA	tutta	3
VIA PALLADA	dall' 1 al 41 dispari - dal 2 al 24 pari	3
VIA PALLADA	dal 50 al 66 pari - dal 74 al 74\`a pari - dal 67 al 79 dispari	4
VIA PALLADA	dal 43 al 65 dispari - dal 26 al 48 pari - dal 66\`a al 72 pari - dal 76 alla fine pari	4
VIA PALLADIO ANDREA	tutta	2
VIA PARINI	tutta	2
VIA PARMA	tutta	2
VIA PASCOLI	tutta	2
VIA PAVESE	tutta	2
VIA PAVONE (DEL)	dal 2 al 24\`a pari - dall'1 alla fine dispari	3
VIA PAVONE (DEL)	dal 26 alla fine pari	4
VIA PELLESTRINA	tutta	2
VIA PELLICO	tutta	2
VIA PERNICI (DELLE)	tutti i dispari	3
VIA PERNICI (DELLE)	tutti i pari	4
VIA PERTINI SANDRO	tutta	2
VIA PESCARA	tutta	4
VIA PIAVE	tutta	2

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA PIAZZA VECCHIA (PIAZZA)	tutta	2
VIA PIEMONTE	tutta	2
VIA PINI (DEI)	tutta	2
VIA PIOPPI (DEI)	tutta	2
VIA PIRANDELLO	tutta	2
VIA PISA	tutta	2
VIA PIVA	tutta	2
VIA PLATANI (DEI)	tutta	2
VIA PO	tutta	2
VIA POLA	tutta	2
VIA POLO	tutta	3
VIA PORTE (DELLE)	tutta	2
VIA PORTO MENAI	(prov.le) dal 2 alla fine pari, dal n. 1 al 45/a edal n. 51 alla fine, dispari	3
VIA PORTO MENAI	(PROV.LE) dal 45/ al 49/a dispari	4
VIA POSTA (VICOLO DELLA)	tutta	3
VIA PRATO (DEL)	tutta	3
VIA PRIMO MAGGIO	dal 2 al 58 pari , dal n. 1 al 73 diapri	3
VIA PRIMO MAGGIO	dal 70 alla fine pari, dal n. 81 alla fine diapsri	4
VIA PRIMO MAGGIO	dal 60 al 68 pari, dal 75 al 79 dispari	4
VIA PUCCINI	tutta	2
VIA PUGLIE	tutta	2
VIA RAVENNA	tutta	2
VIA REDI	tutta	2
VIA RIALTO	tutta	2
VIA RIGHI	tutta	3
VIA RIMINI	tutta	4
VIA RISATO BELLIN	tutta(prov. da via Venezia a via Ticino)	1
VIA RISCOSSA	tutta	2
VIA RISORGIMENTO	(prov.le) dal 2 al 170, dal 182 alla fine pari,dal n. 1 al n. 161/b dispari	2
VIA RISORGIMENTO	(PROV.LE) dal 172 al 180 pari, dal 163 alla fine dispari	4
VIA ROMAGNA	tutta	2
VIA ROMEA	(STATALE) tutta	4
VIA ROSE (DELLE)	tutta	2
VIA ROSSELLI F.LLI	tutta	2
VIA ROSSINI GIOACCHINO	tutta	2
VIA RUGOLETTO	tutta	4
VIA SABBIONA	dal 2 al 108 pari dall'1 al 29/M dispari dal 45 al 57 dispari	2
VIA SABBIONA	dal 110 al 116 pari - dal 29/n al 43 dispari - dal 59 all'83 dispari	2
VIA SAFFI	tutta	2
VIA SALICI (DEI)	tutta	2
VIA SALVO D'ACQUISTO	tutta	4
VIA SAMBRUSON	(prov.le) tutti i nn. pari, dal n. 1 al 33 diaspari	3
VIA SAMBRUSON	(PROV.LE) dal 35 alla fine dispari	4
VIA SAN GIUSEPPE MOLIN ROTTO	dal 14 alla fine, pari	2

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA SAN GIUSEPPE MOLIN ROTTO	dal 2 al 12 pari,dal n. 1 al 9, dal 15 alla fine , dispari	3
VIA SAN GIUSEPPE MOLIN ROTTO	dal n. 11 al 13/a dispari	4
VIA SAN LUCA (LARGO)	tutta	2
VIA SAN MARCO	tutta	2
VIA SAN PIETRO RIVIERA	tutta	2
VIA SAN ROCCO	tutta	2
VIA SANT'ANTONIO	tutta	2
VIA SANT'ILARIO	tutta	3
VIA SARDEGNA	tutta	2
VIA SARPI	tutta	3
VIA SAURO	tutta	2
VIA SAVOLDELLI	tutta	2
VIA SCARPARO (DELLO)	tutta	2
VIA SCOIATTOLO (DELLO)	tutta	3
VIA SEGHERIA (DELLA)	tutta	2
VIA SEMPIONE	tutta	2
VIA SERENISSIMA (DELLA)	tutta	2
VIA SERIOLA VEN. DX.	unica dal 130 al 134, dal 139 al 141, dal 142 al 144, dal 145 alla fine	3
VIA SERIOLA VEN. DX.	dal 128 al 129, dal 135 al 138, unica	4
VIA SERIOLA VEN. SX.	n. 42	2
VIA SERIOLA VEN. SX.	unica dal 46 al 52, il 54, dal 60 alla fine	3
VIA SERIOLA VEN. SX.	unica dal 42/a al 45, il n. 54, dal 60 alla fine	4
VIA SERRATI MENOTTI GIACINTO	tutta	2
VIA SESIA	tutta	2
VIA SICILIA	tutta	2
VIA SILE	tutta	2
VIA SOTTO IL MONTE	tutta	4
VIA STAZIONE ORIAGO	tutta	2
VIA TAGLIAMENTO	tutta	2
VIA TERAMO	tutta	4
VIA TEVERE	tutta	2
VIA TICINO	(prov.le) tutta	2
VIA TIEPOLO	tutta	3
VIA TIRRENO (MAR)	tutta	2
VIA TORCELLO	tutta	2
VIA TORINO	tutta	2
VIA TORRICELLI	tutta	3
VIA TOSCANA	tutta	2
VIA TOSCANINI	tutta	2
VIA TOTI	tutta	1
VIA TRENTIN (RIVIERA)	tutta	2
VIA TRENTO	tutta	2
VIA TRESIEVOLI	dal 2 al 44 pari, dal n. 1 al 7/d, dal 15 al 53 dispari	4
VIA TRESIEVOLI	dal 64 al 66/b, pari, dal n. 85 al 105, dispari - dal 107 al 109/a dispari	4

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA TRESIEVOLI	dal 46 al 62, dal 68 al 92 pari, dal 9 al 13, dal 55 al n. 83, dal 111 alla fine, dispari	4
VIA TREVES	tutta	2
VIA TRIESTE	tutta	4
VIA TURATI	tutta	2
VIA TURISTI (DEI)	dall'1 all' 8	3
VIA TURISTI (DEI)	dal 9 alla fine	4
VIA UDINE	tutta	2
VIA UMBRIA	tutta	2
VIA UVE BIANCHE	tutti i pari, dal n. 1 al 19 dispari	3
VIA UVE BIANCHE	dal 19 alla fine, dispari	4
VIA VAL DI FASSA	tutta	2
VIA VAL DI FIEMME	tutta	2
VIA VAL DI NON	tutta	2
VIA VAL DI PESA	tutta	2
VIA VAL DI SIEVE	tutta	2
VIA VAL DI SOLE	tutta	2
VIA VAL TIBERINA	tutta	2
VIA VALDARNO	tutta	2
VIA VALGARDENA	tutta	2
VIA VALLOMBROSA	tutta	2
VIA VALMARANA	dal 2 al 96/a, dal 100 all fine, pari, tutti i dispari	2
VIA VALMARANA	il n. 98	4
VIA VALSUGANA	tutta	2
VIA VASTO	tutta	4
VIA VECELLIO	tutta	3
VIA VENETO	tutta	1
VIA VENEZIA	dal n. 49 alla fine dispari; dal n.54 alla fine pari	1
VIA VENEZIA	dal n. 1 al n. 47 dispari; dal n.2 al n. 52pari	2
VIA VENIER	tutta	2
VIA VERDI GIUSEPPE	tutta	2
VIA VERGA	tutta	2
VIA VERONA	tutta	2
VIA VESPUCCI	tutta	3
VIA VICENZA	tutta	2
VIA VIOLE (VICOLO DELLE)	tutta	2
VIA VITTORINO DA FELTRE	tutta	2
VIA VIVALDI	tutta	2
VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'	dal 2 al 40, dal 48 alla fine, pari, tutti i nn. dispari	3
VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'	dal 44 al 46, pari	4
VIA VOLPE (DELLA)	dal 12 alla fine, pari, tutti i nn. dispari	3
VIA VOLPE (DELLA)	dal 2 al 10, pari	4
VIA VOLTA	tutta	2
VIA XXV APRILE	(prov.le) dal 2 al 60/a, dal 64/b al 90, pari, dal n. 1 al n. 11, dal 13 al 15 /p, dispari	3
VIA XXV APRILE	(prov.le)dal 90/a al 90/c, pari, dal 25 al 35, dispari	3

Protocollo 0012038 del 12-03-2024

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

VIA	NUMERAZIONE	CATEGORIA
VIA XXV APRILE	(Prov.le) dal 35/e al 37/a dispari	3
VIA XXV APRILE	dal 60/b al 64/a, dal 90/d alla fine pari, dal 17 al 23, dal 35/b al 35/d, dispari	4
VIA ZARA	tutta	2
VIA ZEZENIGO	tutta	2

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
1	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Caltana	angolo via galileo galilei	STEND. B.LE	200x140x2	45.466258	12.112452
2	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Caltana	fronte via pacinotti	STEND. M.LE	140x200	45.465789	12.113536
3	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Caltana	muro scuola	PLANCIA A MURO	200x140	45.465369	12.115369
4	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Caltana	muro scuola	PLANCIA A MURO	200x140	45.465387	12.115284
5	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Caltana	muro scuola	PLANCIA A MURO	200x140	45.465392	12.115259
6	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Caltana	muro scuola	PLANCIA A MURO	200x140	45.465406	12.115173
7	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Caltana	muro scuola	PLANCIA A MURO	200x140	45.465411	12.11515
8	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Piazza Vedoà	fronte scuola	STEND. B.LE	140x200x2	45.464985	12.115327
9	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Muratori		STEND. B.LE	140x200x2	45.464387	12.115155
10	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Muratori		STEND. B.LE	140x200x2	45.464199	12.115283
11	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Papa Giovanni XXIII	loc. borbiago	STEND. B.LE	140x200x2	45.455525	12.155276
12	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Papa Giovanni XXIII	loc. borbiago	STEND. B.LE	200x140x2	45.456824	12.158297
13	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Papa Giovanni XXIII	loc. borbiago	STEND. B.LE	200x140x2	45.456838	12.158327
14	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Papa Giovanni XXIII	loc. borbiago	STEND. B.LE	200x140x2	45.456923	12.158534
15	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Papa Giovanni XXIII	loc. borbiago	STEND. B.LE	200x140x2	45.456938	12.158568
16	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Papa Giovanni XXIII	loc. borbiago	STEND. B.LE	200x140x2	45.457027	12.158773
17	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Papa Giovanni XXIII	loc. borbiago	STEND. B.LE	200x140x2	45.457039	12.158803
18	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Ticino		STEND. B.LE	140x200x2	45.458205	12.168824
19	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Malpaga	cimitero	STEND. M.LE	200x140	45.458159	12.171675

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
20	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Malpaga	cimitero	STEND. B.LE	200x140x2	45.458683	12.170566
21	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pisa		STEND. B.LE	200x140x2	45.455862	12.154357
22	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pisa		STEND. B.LE	200x140x2	45.456153	12.154368
23	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Malpaga		STEND. B.LE	140x200x2	45.46489	12.152908
24	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Malpaga		STEND. B.LE	140x200x2	45.465181	12.15347
25	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Malpaga	angolo via olmo spinea	STEND. B.LE	140x200x2	45.464893	12.155058
26	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Ghebba	fronte lidl	STEND. B.LE	140x200x2	45.461021	12.17539
27	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Ghebba	fronte lidl	STEND. B.LE	140x200x2	45.461048	12.175394
28	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Veneto	angolo via monte cesen	STEND. B.LE	140x200x2	45.453518	12.170301
29	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Lomellina	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.457731	12.177837
30	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Lomellina	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.457666	12.178178
31	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Lomellina		STEND. B.LE	140x200x2	45.457312	12.179707
32	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cadore		STEND. B.LE	200x140x2	45.456571	12.177291
33	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Romagna		STEND. B.LE	200x140x2	45.455301	12.178112
34	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sabbiona	parco pubblico	STEND. B.LE	200x140x2	45.45176	12.174419
35	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sabbiona	parco pubblico	STEND. B.LE	200x140x2	45.451732	12.174441
36	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sabbiona	parcheggio parco pubblico	STEND. B.LE	200x140x2	45.451645	12.174298
37	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pellestrina	parcheggio fronte scuola	STEND. B.LE	200x140x2	45.448642	12.178509
38	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Lago d'Albano	parcheggio campi sportivi	STEND. B.LE	140x200x2	45.449247	12.177123

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
39	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pallada	parcheggio	STEND. M.LE	140x200	45.434756	12.203927
40	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bastie	loc. dogaletto	STEND. B.LE	140x200x2	45.414162	12.190151
41	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bastie	parcheggio	STEND. M.LE	200x140	45.422227	12.172833
42	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bastie	parcheggio	STEND. M.LE	200x140	45.42203	12.172526
43	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bastie	parcheggio	STEND. M.LE	200x140	45.421315	12.171404
44	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bastie	parcheggio	STEND. M.LE	200x140	45.420975	12.170871
45	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bastie	parcheggio	STEND. M.LE	140x200	45.420639	12.169314
46	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bastie	parcheggio	STEND. M.LE	200x140	45.420837	12.170648
47	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Maestri del Lavoro	area industriale	STEND. B.LE	200x140x2	45.40862	12.145559
48	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Maestri del Lavoro	area industriale	STEND. B.LE	140x200x2	45.409202	12.145546
49	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Volontari		STEND. B.LE	140x200x2	45.416492	12.148964
50	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Piazza Vecchia		STEND. B.LE	140x200x2	45.417282	12.148152
51	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Piazza Vecchia		PLANCIA A MURO	200x140	45.417344	12.147653
52	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Leonardo da Vinci		STEND. B.LE	200x140x2	45.417976	12.147645
53	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Bassa Gambarare		STEND. M.LE	200x140	45.419483	12.151241
54	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bassa Gambarare		STEND. B.LE	200x140x2	45.420964	12.152238
55	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Chiesa	fronte cimitero	STEND. B.LE	140x200x2	45.425439	12.151828
56	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Chiesa	fronte cimitero	STEND. B.LE	140x200x2	45.425576	12.151652
57	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sambruson		STEND. M.LE	140x200	45.417141	12.12902

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
58	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sambruson		STEND. M.LE	140x200	45.417149	12.129056
59	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sambruson	angolo via ciardi	STEND. M.LE	140x200	45.417657	12.131043
60	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sambruson	angolo via ciardi	STEND. M.LE	140x200	45.417665	12.131074
61	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sant'Antonio		PLANCIA A MURO	800x200	45.427661	12.132475
62	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sant'Antonio		POSTER B.LE	600x300x2	45.426848	12.132025
63	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Fornace		STEND. B.LE	140x200x2	45.431559	12.127906
64	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Alberti		STEND. B.LE	200x140x2	45.435566	12.140374
65	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Alberti		STEND. B.LE	200x140x2	45.434701	12.140245
66	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Mar Mediterraneo		STEND. B.LE	200x140x2	45.432606	12.138677
67	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Mar Mediterraneo		STEND. B.LE	140x200x2	45.432608	12.137217
68	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Mar Mediterraneo	parcheggio	POSTER M.LE	600x300	45.431979	12.133036
69	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Mar Mediterraneo	parcheggio	POSTER M.LE	600x300	45.431978	12.133114
70	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Mar Mediterraneo	parcheggio	POSTER M.LE	600x300	45.431951	12.133266
71	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Mar Tirreno		STEND. B.LE	200x140x2	45.43169	12.137054
72	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Giuliano da Maiano		STEND. B.LE	140x200x2	45.432815	12.140916
73	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Giuliano da Maiano		STEND. B.LE	200x140x2	45.432798	12.142147
74	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Giuliano da Maiano		STEND. B.LE	200x140x2	45.432803	12.142232
75	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Giuliano da Maiano		STEND. B.LE	200x140x2	45.433231	12.148271
76	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Giuliano da Maiano		STEND. B.LE	200x140x2	45.433233	12.148316

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
77	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Giuliano da Maiano		STEND. B.LE	140x200x2	45.433543	12.149515
78	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Vittorio Alfieri		STEND. B.LE	200x140x2	45.435233	12.121295
79	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Corridoni		STEND. B.LE	140x200x2	45.436683	12.123691
80	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Boito	angolo via malcanton	STEND. B.LE	140x200x2	45.435048	12.199366
81	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Vittorio Alfieri		STEND. B.LE	200x140x2	45.43587	12.121278
82	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Vittorio Alfieri		STEND. B.LE	200x140x2	45.436675	12.121255
83	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Vittorio Alfieri		STEND. B.LE	200x140x2	45.437025	12.121246
84	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Vittorio Alfieri		STEND. B.LE	200x140x2	45.438436	12.121268
85	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Vittorio Alfieri		STEND. B.LE	200x140x2	45.438731	12.121277
86	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Oberdan	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.438843	12.127317
87	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Oberdan	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.438827	12.12747
88	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Oberdan	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.439192	12.127294
89	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Oberdan		STEND. B.LE	200x140x2	45.439254	12.127065
90	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Oberdan	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.439173	12.127514
91	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Oberdan	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.439352	12.127286
92	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Oberdan	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.43934	12.12742
93	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Oberdan		STEND. B.LE	200x140x2	45.438907	12.12708
94	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Oberdan	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.438514	12.127105
95	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nazionale		STEND. B.LE	140x200x2	45.434336	12.127728

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
96	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Nazionale		STEND. B.LE	140x200x2	45.434436	12.127908
97	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via G. di Vittorio	campo sportivo	STEND. B.LE	200x140x2	45.437599	12.146183
98	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via G. di Vittorio		STEND. B.LE	140x200x2	45.435154	12.149012
99	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Borromini		STEND. B.LE	140x200x2	45.434541	12.141771
100	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Bernini	fronte via borromini	PLANCIA A MURO	200x140	45.435451	12.141929
101	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bernini		STEND. B.LE	200x140x2	45.435335	12.14297
102	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Bernini	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.435343	12.144242
103	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sandro Pertini	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.433476	12.144113
104	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Sandro Pertini	angolo via giuliano da maiano	STEND. B.LE	140x200x2	45.433056	12.14409
105	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bernini		STEND. B.LE	140x200x2	45.435665	12.147019
106	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bernini		STEND. B.LE	140x200x2	45.435859	12.147204
107	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bastiette	pressi centro commerciale	POSTER M.LE	600x300	45.420341	12.169891
108	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Giare		STEND. B.LE	140x200x2	45.400559	12.147546
109	COMUNE DI MIRA (VE)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Bernini		POSTER M.LE	600x300	45.435444	12.143916